



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**I CHIAMATI ALL'EREDITÀ NON SONO LEGITTIMATI PASSIVI
RISPETTO ALL'AZIONE DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO**

Sentenza del giorno 2 dicembre 2025, n. 8831 del 2025 (dep. 19/12//2025) -
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. II

Composizione

Petrucci Luigi (Presidente e relatore)
Cefalo Vincenzo (Giudice)
Cintioli Fulvio (Giudice)

168 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - 108 RETROATTIVITA'

Debiti tributari del "de cuius" - Responsabilità - Assunzione della qualità di
erede - Necessità - Rinuncia all'eredità - Efficacia retroattiva ex art. 521 cod.
civ. - Conseguenze

Massima

Il chiamato all'eredità che abbia rinunciato alla stessa non può mai essere
considerato legittimato passivo rispetto ai tributi dovuti dal de cuius, anche se
ha presentato la dichiarazione di successione. (In motivazione la Corte ha
affermato che l'onere della prova della legittimazione passiva e, quindi,
dell'accettazione dell'eredità espressa o tacita spetta all'Amministrazione
finanziaria, che non potrà quindi giovare dell'art. 65 del d.P.R. 600/1973, che
riguarda esclusivamente gli eredi e non i chiamati all'eredità).

Rif. normativi

Artt. 459, 470, 519 e 521 c.c.
Art. 65, DPR 29/09/1973, n. 600

Conformità

Cass., Sez. 5, Sentenza del 19/12/2022, n. 37064

Anno pubb.

2025